



Handwritten mark

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA, SEZIONE III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.4017/2003, proposto da Cooperativa Sociale Co.Esa a responsabilità limitata Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Ribolzi, Ettore Ribolzi e Giorgio Como, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Milano, via Ariosto n.30,

Handwritten mark

contro

il Comune di Corsico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Locati, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, via dei Pellegrini n.24;

e nei confronti di

Società Cooperativa Il Melograno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Tamos e Carlo Piana, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, viai Ciro Menotti n.11;

per l'annullamento

del bando di gara d'appalto a licitazione privata per l'affidamento del servizio di assistenza per alunni disabili frequentanti la scuola materna statale, la scuola statale dell'obbligo e le scuole medie superiori (anni 2004

Handwritten mark

e 2005), nonché di ogni atto connesso, compresi gli atti deliberativi di approvazione della lex specialis di gara, il capitolato d'appalto, la lettera di invito, la determinazione n.439 del 23/3/2004, con cui il dirigente del Comune di Corsico ha disposto l'aggiudicazione alla Cooperativa Il Melograno, il verbale della Commissione di gara in data 9/12/2003 (di apertura delle buste contenenti le offerte e di redazione della graduatoria provvisoria delle ditte offerenti), il verbale della Commissione giudicatrice in data 16/2/2004, concernente l'esclusione della prima classificata e la proposta di aggiudicazione a favore della Cooperativa Il Melograno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti di gravame, proposti avverso la determinazione n.439/2004, di aggiudicazione definitiva, nonché i verbali di gara del 9/12/2003 e del 16/2/2004, di redazione della classifica provvisoria delle offerte e di proposta di aggiudicazione a favore della controinteressata;

Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004, la relazione del Primo Referendario Gianluca Bellucci;

Uditi, ai preliminari, l'avvocato G. Cocco, in sostituzione dell'avvocato Ettore Ribolzi, per la ricorrente, l'avvocato A. Clerici, in sostituzione dell'avvocato Marco Locati, per il Comune di Corsico, e l'avvocato Carlo Piana, per la controinteressata Società Cooperativa Il Melograno Onlus;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con bando di gara spedito in data 27/10/2003 il Comune di Corsico ha

indetto la licitazione privata per l'appalto del servizio di assistenza agli alunni disabili frequentanti la scuola materna statale, la scuola dell'obbligo statale e la scuola media superiore per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

La ricorrente ha presentato l'offerta, pur facendo presente che tale criterio era da ritenersi illegittimo.

Avverso gli atti di gara ed il provvedimento di aggiudicazione la ricorrente è insorta proponendo le seguenti censure:

violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento e difetto dei presupposti.

L'art.5, comma 2, della legge n.328/2000 stabilisce che nelle gare per l'affidamento dei servizi sociali deve essere garantita ai concorrenti la possibilità, in sede di offerta, di sviluppare appieno la propria progettualità, attraverso criteri di valutazione che tengano conto della qualità del servizio, delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale messo a disposizione.

All'opposto, la gara al massimo ribasso prescinde dalla maggiore o minore qualità del servizio offerto.

La ricorrente ha successivamente esteso l'impugnativa alla determinazione di aggiudicazione ed ai relativi verbali di gara, deducendo, come specifica censura rivolta a tali atti:

violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti e contraddittorietà.

La migliore offerente (Cooperativa MA.CA. General Service) è stata esclusa per anomalia dell'offerta, in quanto la Commissione ha ritenuto che la

giustificazione addotta, di volersi avvantaggiare dei benefici derivanti dall'assunzione di personale disoccupato da oltre 24 mesi, fosse contrastante con l'art.37, lettera b, del CCNL di categoria, che impone alla cooperativa subentrante nell'appalto di assumere il personale già addetto allo svolgimento del servizio.

Conseguentemente l'appalto è stato aggiudicato alla seconda classificata, la Cooperativa Il Melograno, che, parimenti invitata a giustificare l'anomalia dell'offerta, avrebbe fornito, secondo la Commissione, giustificazioni attendibili.

Anch'essa, invece, avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto il ribasso offerto (euro 143.064, a fronte del prezzo a base d'asta di euro 180.000) corrisponde al costo medio orario del servizio non superiore ad euro 11,21, inferiore ai livelli minimi previsti dal CCNL di categoria ed al costo medio orario del personale attualmente addetto al servizio.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Corsico e la controinteressata, Cooperativa Il Melograno, la quale ha eccepito il difetto di interesse alla proposizione del motivo aggiunto di ricorso.

Con ordinanza n.1453, resa nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza del 21 ottobre 2004 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, del motivo aggiunto proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione, sollevata dalla controinteressata.

L'eccezione è condivisibile.

Il Collegio rileva che la ricorrente risulta collocata all'ultimo posto della graduatoria dei partecipanti alla gara: prima di essa risultano classificate, con offerte migliori, oltre all'aggiudicataria, ben sei ditte concorrenti, nei confronti della cui posizione non sono state proposte doglianze.

Nel caso di specie, pertanto, dall'accoglimento del motivo di gravare non deriverebbe alcuna utilità per la deducente, in quanto l'annullamento dell'aggiudicazione non produrrebbe effetti soddisfattivi dell'interesse azionato (TAR Trentino Alto Adige, 14/4/1997, n.78; TAR Sardegna, 24/3/1998, n.291).

E' pertanto inammissibile, per difetto di interesse, il motivo aggiunto ed il ricorso in parte qua.

La prima censura, riguardante momenti procedurali anteriori alla valutazione delle offerte, è incentrata sulla violazione dell'art.5, comma 2, della legge n.328/2000, che prevede la promozione, da parte degli enti pubblici, di forme di aggiudicazione che consentano ai concorrenti l'espressione della progettualità e che tengano conto della qualità e delle caratteristiche della prestazione offerta, nonché della qualificazione del personale.

Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva sul punto che l'art.5, comma 3, della predetta legge statuisce che le regioni devono adottare specifici indirizzi per disciplinare i sistemi di affidamento dei servizi alla persona, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, a sua volta ispirato ai principi della legge medesima.

Quest'ultima, significativamente intitolata "Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, reca disposizioni non immediatamente precettive, ma di indirizzo generale rivolte alle Regioni, le quali, attenendosi a quelle norme così come specificate con l’atto di indirizzo e coordinamento del Governo richiamato dal comma 3 del menzionato art.5, sono chiamate ad adottare una disciplina di dettaglio, essa sola immediatamente applicabile ai sistemi di aggiudicazione dei servizi in argomento.

Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, può assumere l’art.11 della L.R. n.21 del 18/11/2003, richiamato nella memoria illustrativa della ricorrente, laddove rinvia all’art.23, comma 1, lettera “t” del d.lgs.n.157/1995, sia perché la norma regionale si limita a stabilire che la Regione “adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione dei servizi aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall’art.23, comma 1, lettera b, del d.lgs.n.157/1995”, e quindi non impone, ma prevede di favorire tale sistema di scelta del contraente, sia perché la legge regionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 (art.15), quando ormai il procedimento di gara in questione si era concluso.

Il ricorso deve essere quindi essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.4017/2003, in parte lo dichiara

inammissibile ed in parte lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Milano, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2004, con

l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio

- Presidente



Gianluca Bellucci

- Primo Referendario estensore



Daniele Dongiovanni

- Referendario

